



Sent. 80/2025
Rep. 6/23/2025
L.C. 14/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Ufficio Procedure Concorsuali

il Collegio, composto dai Magistrati:

- PRESIDENTE
- GIUDICE REL
- GIUDICE

Nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 105/2025 e sentito il giudice relatore in camera di consiglio, ha emesso la seguente:

SENTENZA

DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

visto il ricorso proposto da

ottenere la liquidazione controllata dei beni in favore dei creditori ex art 268 e ss CCI;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dallo stesso imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal

debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata e considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori, può essere omessa la fissazione dell'udienza;

rilevato che, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese dall'OCC sussista la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCI atteso che la ricorrente ha residenza nel circondario del Tribunale di Como;

rilevato che il debitore ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza sicchè ai sensi dell'art 268 c. 1 CCI il debitore è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

vista la relazione depositata dall'OCC ex art. 269 CCII che ha esposto una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

esaminata altresì la documentazione integrativa prodotta ex art 268 co 3 quarto periodo CCII;

OSSERVA

Il debitore ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), CCII atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato dall'OCC:

- a) l'istante è gravato da debiti per complessivi euro € 154.610,17 (ai quali vanno aggiunti gli oneri prededucibili del Gestore della Crisi nominato
per € 5.331,68 e quelli per l'assistenza legale prestata ai fini della presente procedura per € 1.794,00 comprensivi di oneri);
- b) è proprietario di un bene immobile (sito a

sottoposto ad esecuzione immobiliare forzata valutato in € 73.000,00) e di bene mobile registrato (immatricolata nel 2015, bene strumentale per recarsi al lavoro, del valore di circa € 3.000,00) nonché di reddito da lavoro dipendente ammontante ad euro 1600,00 mensili netti.

E' perciò del tutto evidente che il ricorrente con il suo patrimonio non è in grado di far fronte ai debiti di cui è gravato, versando quindi in condizione di sovraindebitamento.

L'OCC ha indicato che le cause del sovraindebitamento derivano dalla reiterata perdita del lavoro del ricorrente, sia per riduzione del personale in un caso, sia a causa della pandemia di Covid 19, tanto da consentirgli di avere un lavoro a tempo indeterminato, ancorchè di tipo par-time, solo da Ottobre 2024, ovvero solo da 10 mesi. La mancanza, praticamente totale, di lavoro ha portato con sé, a cascata il generarsi dei debiti con l'Istituto erogante il mutuo, il Condominio ove l'immobile si trova collocato per gli oneri condominiali oltre all'unico debito per finanziamento, in essere con , di talchè, si è generato lo stato di sovraindebitamento così come numericamente esposto.

Pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII è ammissibile.

La procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCH.

La determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del debitore.

Nel caso in esame - atteso che il reddito del debitore deve reputarsi pari ad euro 1600,00 mensili e che le spese necessarie per il mantenimento familiare (con nucleo composto dallo stesso debitore, dalla compagna con reddito pari ad euro 2000 mensili, e da due figli) si ritengono congrue in euro 1400,00 (visto il contributo alla famiglia derivante dal reddito della compagna del debitore per euro 20000) - pare corretto determinare l'obbligo di versare in favore della procedura l'importo di euro 200,00 mensili, con riserva di successiva rideterminazione a seguito di eventuale mutamento delle condizioni familiari di cui il debitore e il

nominando liquidatore dovranno dare pronta informazione.

Si evidenzia sin da ora che non sarà possibile per il ricorrente conservare la proprietà della autovettura che, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo, dovrà essere alienata al termine del periodo di piano ove sussista un valore residuo.

Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore va confermato lo stesso gestore nominato dall'OCC non ostando motivi contrari.

Stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III CCII (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore.

P.Q.M.

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di

NOMINA

giudice delegato alla procedura,

liquidatore della procedura il Gestore già incaricato dall'OCC

volto ad ottenere la liquidazione controllata dei beni in favore dei creditori ex art 268 e ss CCI;

ORDINA

al debitore il deposito telematico entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti ove non già in atti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

DICHIARA

applicabile l'art 10 comma 3 CCI;

ORDINA

la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione dell'auto che viene lasciata in uso sino al termine della procedura salvo la sua vendita ove residui un valore;

DISPONE

ai sensi dell'art 150 CCII dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

che non sono compresi nella liquidazione, ad eccezione di quanto infra stabilito, i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 CCI in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e

dei diritti;

DETERMINA

nell'importo di euro 1.400,00 la somma necessaria per il sostentamento del debitore, con obbligo di riversare in favore della procedura nelle mani del liquidatore l'importo di euro 200,00 mensili fatta salva ogni modifica ex art. 268, comma 4 lett. b) a seguito di modifica dell'attuale situazione reddituale del debitore, di cui il Liquidatore dovrà dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del Tribunale;

RAMMENTA

che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione (3 anni);

AUTORIZZA

l'OCC con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore,

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione ex artt 213 commi 2, 3 e 4 CCII, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;
- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
- riconosca nel predisporre il programma di liquidazione, la prededuzione al difensore che assiste il debitore;
- formuli istanza al GD per la liquidazione dei compensi e per l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo liquidatore;
- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
- entro il 15/7 e il 30/12 di ogni anno, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il rendiconto della gestione al GD, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere con apposita istanza al Tribunale l'emissione del decreto motivato di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando unitamente all'istanza predetta una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

che eseguita la vendita dei beni e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC (il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202);

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza, oltre ad essere inserita nel sito internet del ^{Tribunale di Como}, sia trascritta a spese del debitore presso il Conservatore dei RR II competente per territorio e iscritta al PRA competente nonché sia notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

AUTORIZZA

Il liquidatore all'apertura di un conto corrente bancario presso istituto di fiducia onde poter far confluire le somme dovute dal debitore alla procedura.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Como, li 21.7.2025

IL GIUDICE REL

IL PRESIDENTE



22 LUG 2025

CANCELLIERE